

## BIENNIO SPERIMENTALE DI II LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI

### Regolamento didattico interno

#### **Premessa**

*Il presente regolamento disciplina l'attuazione del Biennio sperimentale di II Livello in Discipline musicali, attivato secondo il Decreto 8-1-04, prot. n. 1/AFAM/2004, e autorizzato dal MIUR.*

*Il regolamento è stato approvato dal Collegio dei docenti nelle assemblee del 9.3.2004 e del 16.6.2004 ed approvato dal MIUR in data \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_*

*Il Biennio si articola in più Percorsi formativi tutti afferenti all'indirizzo **interpretativo-compositivo e tecnologico**.*

*Il corso di diploma accademico di II livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.*

*Vista la natura sperimentale del Biennio di II Livello, le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere soggette a verifica e modificate, in attesa dell'approvazione dello Statuto, previa delibera del Collegio dei docenti.*

#### **Art. 1 - Definizioni**

Si adottano le seguenti definizioni:

- a) per **regolamento didattico della sperimentazione** si intende il regolamento che disciplina l'attuazione, lo svolgimento e la verifica dei Corsi di Biennio sperimentale di II Livello presso l'Istituto Paisiello di Taranto;
- b) per **Percorsi formativi** si intendono le articolazioni del Biennio di II Livello;
- c) per **Titoli di studio** si intendono i Diplomi Accademici di II Livello rilasciati al termine del Biennio;
- d) per **Credito formativo** si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto a uno studente per l'acquisizione di conoscenze e abilità in ogni attività formativa prevista nei singoli Percorsi formativi. Tale impegno comprende la frequenza alle lezioni e lo studio individuale;
- e) per **Obiettivi formativi** si intendono le capacità e le conoscenze che lo studente acquisisce al termine del percorso formativo;
- f) per **Attività formative** si intendono le attività di insegnamento finalizzate al conseguimento degli obiettivi, distinte in Attività formative di base, caratterizzanti, integrative e affini, altre attività formative.

#### **Art. 2 - Percorsi formativi**

I Percorsi formativi attivati afferiscono all'indirizzo interpretativo-compositivo e sono i seguenti:

- Canto
- Chitarra
- Musica da camera
- Percussioni
- Pianoforte
- Strumenti ad arco

- Strumenti a fiato

I percorsi formativi previsti ma non ancora attivati che afferiscono all'indirizzo tecnologico sono i seguenti:

- Tecnico del suono

Essi rilasciano un Diploma Accademico di II Livello in Discipline musicali.

### **Art. 3 - Requisiti di ammissione ai percorsi formativi**

1. L'ammissione ai Corsi di II Livello è riservata agli studenti in possesso di un Diploma di Conservatorio congiuntamente al Diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti; agli studenti in possesso di un Diploma Accademico di I Livello compreso tra quelli validati dal MIUR nel Decreto 8 ottobre 2003; agli studenti in possesso di Laurea o titolo equipollente.
2. L'ammissione ai Corsi è subordinata al superamento di uno specifico esame di ammissione, che verifica il possesso di conoscenze e capacità musicali e culturali adeguate alla frequenza del Percorso formativo di II Livello per cui si chiede l'ammissione.
3. L'esito dell'esame di ammissione congiuntamente all'esame del curriculum dei candidati permette alla commissione esaminatrice di cui all'Art. 10 di stabilire altresì gli eventuali debiti o crediti formativi.
4. Non è consentita l'ammissione agli studenti iscritti e regolarmente frequentanti nello stesso Anno Accademico un altro corso di corrispondente livello.
5. Gli studenti che prevedono di conseguire i titoli richiesti al termine dell'Anno Accademico (e/o Scolastico) precedente quello per cui intendono iscriversi potranno presentare domanda di ammissione e sosterranno l'esame con riserva. In ogni caso, i titoli richiesti dovranno essere conseguiti entro e non oltre l'inizio dell'Anno Accademico.

### **Art. 4 - Durata normale dei corsi e conseguimento del Titolo di studio**

La durata normale di ogni Percorso formativo del Biennio di II Livello è di due anni. Il Diploma accademico di II Livello a indirizzo interpretativo-compositivo si consegue dopo avere acquisito 120 crediti attraverso il superamento degli esami previsti nel piano di studi personale approvato dai competenti organi di Istituto.

### **Art. 5 - Crediti formativi**

1. Ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per lo studente, comprensive della frequenza alle lezioni e dello studio individuale.
2. Uno studente impegnato a tempo pieno negli studi affronta un impegno di apprendimento annuo fissato in 60 crediti.
3. I crediti formativi sono calcolati sulla base delle ore di lezione previste per ciascun insegnamento e delle ore di studio individuale ritenute necessarie in rapporto alla tipologia dell'insegnamento stesso. A tal fine si identificano le seguenti tipologie:
  - lezione individuale, percentuale di studio individuale compresa tra 88 e 92%
  - lezione collettiva pratica, percentuale di studio individuale compresa tra 68 e 80%
  - lezione collettiva teorica, percentuale di studio individuale compresa tra 68 e 80%
  - laboratorio, percentuale di studio individuale compresa tra 68 e 76%
4. I crediti sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica fissati per ogni attività formativa. La valutazione del profitto è espressa mediante una votazione in trentesimi.

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in un altro corso o in un'altra Istituzione compete al corso o alla Istituzione che lo accoglie.

#### **Art. 6 - Obiettivi e sbocchi professionali**

Gli obiettivi del percorso formativo e gli sbocchi professionali sono differenziati per i vari Percorsi formativi e sono espressi nei singoli progetti.

#### **Art. 7 - Attività formative**

Le attività formative previste per il conseguimento degli obiettivi sono articolate secondo le seguenti aree formative:

1. di base;
2. caratterizzanti;
3. integrative e affini;
4. altre attività formative.

**Le attività formative di base** sono le attività formative comuni a diversi Percorsi formativi;

**le attività formative caratterizzanti** sono le attività formative che determinano la specificità del Percorso formativo;

**le attività integrative e affini** sono le attività che concorrono a completare la formazione anche in senso interdisciplinare;

**le altre attività formative** sono le attività di tirocinio, gli stage, i seminari, anche esterni, e le attività per l'apprendimento di una lingua straniera comunitaria.

Ogni Percorso formativo prevede Attività formative obbligatorie per almeno il 65% dei crediti nell'ambito delle Attività formative di base e Caratterizzanti. Per gli strumenti orchestrali concorrono alla formazione di detta percentuale anche le attività integrative (obbligatorie) afferenti a "Prassi esecutiva e repertorio d'Orchestra".

#### **Art. 8 - Offerta formativa**

1. Il quadro generale dei Percorsi formativi e delle Attività formative è approvato dal Collegio dei Docenti ed è allegato al presente Regolamento. Esso comprende, per ogni Corso di studio:
  - a) gli obiettivi del percorso formativo;
  - b) gli sbocchi professionali;
  - c) l'elenco delle Attività formative attivate, raggruppate nelle diverse aree formative;
  - d) i crediti di ogni Attività formativa;
  - e) le prove di ammissione;
  - f) le prove finali.
2. I programmi delle singole Attività formative sono proposti dai docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, e comprendono anche la prova d'esame o altre modalità di verifica.

#### **Art.9 - Organizzazione dell'attività didattica**

La programmazione e il coordinamento delle Attività formative sono effettuati, in una prima fase, su delega del Collegio dei docenti, dal Direttore e dal Consiglio accademico provvisorio (composto da sette docenti compreso il Direttore) eletto dal Collegio dei docenti.

#### **Art. 10 - Pubblicazione dell'offerta formativa**

Il quadro generale dei Percorsi formativi, delle Attività formative, dei crediti, dei programmi di ogni insegnamento e delle prove di ammissione e finali è reso pubblico mediante una apposita guida per lo studente, il sito internet e l'affissione all'albo, in tempo utile per le scelte e gli adempimenti degli studenti.

#### **Art. 11 - Compiti didattici**

Per l'anno accademico 2004-2005 i compiti didattici vengono assegnati dal Direttore sulla base delle proposte formulate dai docenti entro il 30.4.04. Qualora più docenti intendano offrire lo stesso insegnamento, sarà data facoltà agli studenti di scegliere, indicando tale scelta nel piano degli studi.

#### **Art. 12 - Organi per la gestione e l'attuazione del Biennio Sperimentale di II Livello**

Sono istituite le seguenti figure e i seguenti organismi, nominati dal Direttore:

- a) Docente coordinatore per ogni Percorso formativo;
- b) Consiglio dei Coordinatori;
- c) Commissione per i piani di studio, composta da 3 docenti per ogni corso, con il compito di vagliare e approvare i piani di studio proposti annualmente dagli studenti;
- d) Commissione esaminatrici per le prove d'ammissione, composte da almeno tre docenti afferenti a ciascun percorso formativo;
- e) Commissioni esaminatrici per gli esami nelle singole Attività formative, composte da almeno tre docenti, compreso il docente titolare dell'Attività formativa;
- f) Commissioni esaminatrici per le prove finali, composte da almeno 4 docenti afferenti ad ogni Percorso formativo e dal Direttore (o da un suo delegato).
- g) Commissione per la valutazione di stages ed altre Attività formative composta da tre docenti per ogni percorso;
- h) Commissione per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere comunitarie, composta da almeno due docenti a ciò ritenuti idonei dal Direttore;
- i) Commissione per la valutazione della conoscenza della lingua italiana da parte di eventuali studenti stranieri, composta da almeno due docenti.

Ove necessario, il Direttore può chiamare a far parte della commissione di cui alla lettera h) anche membri estranei all'Istituto. Anche per le altre commissioni - ed in particolare per quelle di cui alle lettere e) ed f) - la presenza di membri estranei all'Istituto non è obbligatoria, ma è a discrezione del Direttore.

#### **Art. 13 - Modalità di ammissione, iscrizioni**

1. Al Biennio si accede, nei limiti dei posti disponibili, mediante superamento di un Esame di ammissione di cui all'Art. 3, comma 2, costituito da una o più prove. Per sostenere l'esame di ammissione è necessario fare domanda e versare la tassa esame non rimborsabile.
2. La valutazione degli esami di ammissione è espressa con le seguenti indicazioni: "*idoneo*", "*idoneo con debiti formativi*", "*non idoneo*". Agli idonei viene attribuito un

voto espresso in trentesimi ai fini della formazione di una graduatoria per l'accesso ai posti disponibili.

3. L'iscrizione al primo anno avviene a seguito dell'esito positivo dell'esame e in relazione ai posti disponibili, versando la tassa di frequenza.
4. Nelle successive annualità l'iscrizione avverrà versando le tasse dal 1 al 31 luglio precedente l'inizio dell'anno accademico.

#### **Art. 14 - Frequenza e impegno dello studente**

Salvo specifiche disposizioni contenute nei programmi delle singole Attività formative, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:

- a) Lo studente è tenuto alla frequenza: l'assenza superiore a 1/3 delle ore di lezioni o di attività previste (da qualsiasi ragione determinata) comporta la non attribuzione dei crediti corrispondenti e la non ammissione all'esame o alla verifica relativi.
- b) La frequenza per ogni Attività formativa è attestata dal docente.
- c) Ciascun corso potrà essere frequentato una sola volta, indipendentemente dal superamento del relativo esame.

#### **Art. 15 - Piano degli studi**

Ogni studente è tenuto a presentare un proprio piano degli studi relativo al Percorso formativo scelto entro il termine fissato agli inizi dell'anno accademico. Tenuto conto che le Attività formative di base e caratterizzanti indicate in ogni Percorso formativo sono obbligatorie e costituiscono almeno il 65% dei crediti, lo studente può esercitare la scelta relativamente al docente e al programma che intende seguire, nel caso in cui più docenti offrano la stessa Attività formativa. Relativamente alle aree delle Attività integrative e affini e a delle Altre attività lo studente può attingere a tutti gli insegnamenti attivati nel Biennio, nei limiti dei crediti riservati alle rispettive aree.

#### **Art. 16 - Modalità di svolgimento degli esami, sessioni, commissioni, votazioni**

1. Lo svolgimento degli esami e delle verifiche finali del profitto relativo alle Attività formative ha luogo, di norma, in tre sessioni per anno.
2. Gli esami avvengono alla presenza delle commissioni di cui all' Art. 12 e hanno carattere pubblico.
3. La votazione viene espressa in trentesimi. L'esito positivo dell'esame dà luogo all'attribuzione dei relativi crediti formativi.
4. Gli studenti devono presentare formale domanda per sostenere ogni esame e qualsiasi forma di valutazione finale nei termini di volta in volta pubblicizzati dalla Segreteria dell'Istituto.
5. A ogni studente viene consegnato un libretto per la documentazione – con attribuzione dei crediti relativi – degli esami e di ogni attività, nonché per il riconoscimento dei crediti o dei debiti pregressi.
6. Il mancato superamento dell'esame dà diritto alla sua ripetizione in una sessione successiva (previa domanda), anche in altri anni accademici, sempre che lo studente sia in regola con l'iscrizione.

#### **Art. 17 - Modalità di riconoscimento delle attività formative esterne all'Istituzione**

La valutazione e il riconoscimento di Stages e Attività formative esterne è effettuata al termine di ogni annualità da una apposita commissione di cui all'art.12, lettera g).

La Commissione attribuirà i crediti relativi ed esprimerà una votazione complessiva, in trentesimi, ai fini della formazione del voto della prova finale, come dettagliato nel successivo Art. 18.

### **Art. 18 - Modalità di svolgimento e valutazione della prova finale**

Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti relativi al proprio percorso formativo.

Alla prova finale sono attribuiti 10 crediti e verte, con riferimento all'indirizzo specifico, sulla discussione di una tesi e/o su prove di esecuzione coerenti con il percorso svolto.

Lo studente individua la disciplina oggetto della prova finale scegliendola tra tutte le attività frequentate nel biennio e concorda con il relativo docente l'argomento e l'articolazione della prova stessa.

Il voto finale è espresso in centodecimi, con facoltà di attribuire la lode. Esso non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a 110, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con la seguente distribuzione:

- a) attività formative di base: ..... 15%
- b) attività formative caratterizzanti: ..... 55%
- c) attività formative affini o integrative: .. 15%
- d) altre attività formative (vedi Art. 17)... 15%

La verifica della conoscenza di una lingua straniera (e/o della lingua italiana per gli studenti stranieri) non incide sul voto finale.

In relazione all'esito della prova finale, la media ponderata può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 10/110.

La lode, per essere assegnata, deve essere votata all'unanimità dalla Commissione.

### **Art. 19 - Riconoscimento di crediti e debiti**

Il riconoscimento dei debiti e le modalità per il loro recupero, il riconoscimento dei crediti e le modalità per la loro valutazione sono effettuati dai docenti titolari di ogni attività formativa.

### **Art. 20 - Obblighi relativi alla lingua straniera**

1. La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con un esame, il cui esito è vagliato dalla Commissione di cui all' Art. 12, lettera h). Possono essere presi in considerazione attestati o certificazioni rilasciati da Università, Istituzioni o scuole pubbliche o legalmente riconosciute.
2. Gli studenti stranieri comunitari sono esonerati dalla valutazione di cui al precedente comma.
3. Tutti gli studenti stranieri sono sottoposti a verifica della loro conoscenza della lingua italiana da parte della Commissione di cui all'Art. 12, lettera i).

### **Art. 21 - Modalità di rilascio della certificazione sugli obiettivi e i contenuti del percorso formativo**

L'Istituto Musicale "G. Paisiello" rilascia, congiuntamente al Diploma Accademico di II Livello, un certificato supplementare contenente gli obiettivi e i contenuti del Percorso formativo seguito dallo studente. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese. Il modello del certificato, conforme a quelli adottati dai paesi europei, è approvato dal Collegio dei docenti.

### **Art. 22 - Modalità per la verifica e la modifica della sperimentazione**

Il Consiglio dei Coordinatori si riunisce al termine di ogni annualità per effettuare la verifica della sperimentazione in corso e propone eventuali modifiche al Collegio dei docenti per l'approvazione.

### **Art. 23 - Norme transitorie e finali**

In attesa dell'approvazione dello statuto, la valutazione della sperimentazione sarà effettuata a cura del Comitato di Direzione provvisorio.